



# COMUNE DI SERRAVALLE

## **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLA ZONA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SI-SE (FRAZIONE DI MALVAGLIA)**

del 31 marzo 2014

---

Il Municipio di Serravalle,

in base alla Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 e l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979;

richiamati gli artt. 107 lett. d), 192 LOC e 44 RaLOC;

con risoluzione N. 283;

### **o r d i n a :**

#### **art. 1 Norma generale**

L'accesso alla zona dell'Istituto scolastico SI-SE viene limitato ai veicoli secondo la seguente segnaletica:

- Segnale 2.01                      Divieto generale di circolazione nelle due direzioni.
- Tavola complementare        dalle ore 07.30 alle 16.30  
    Eccezioni: con autorizzazione municipale e biciclette.
- Segnale 4.08 e 2.07            Senso unico rispettivamente divieto di circolazione per  
    gli autocarri (tra l'accesso al campo di pallacanestro ed il  
    posteggio comunale).
- Segnale 2.02                      Divieto di accesso (a nord del posteggio comunale).

#### **Art. 2 Deroghe**

<sup>1</sup> I residenti della zona (delimitata dai cartelli con divieto generale di circolazione), i docenti dell'Istituto scolastico, l'ispettore scolastico e gli utenti della biblioteca comunale (durante gli orari di apertura) beneficiano automaticamente dell'autorizzazione.

<sup>2</sup> Il Municipio può inoltre rilasciare l'autorizzazione di accesso previa motivata richiesta scritta.

<sup>3</sup> Sono ammessi alla libera circolazione senza permesso speciale i veicoli:

- della polizia, dei pompieri e del servizio sanitario;
- dei servizi dell'amministrazione comunale (UTC, Cancelleria comunale);
- del servizio di distribuzione de 'La Posta' e in generale dei servizi privati di consegna pacchi o merce;
- del servizio calla neve;
- per il rifornimento d'impianti di riscaldamento ed interventi di costruzione/manutenzione/riparazione ad unità abitative.

### **Art. 3      Procedura**

<sup>1</sup> La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione dev'essere inoltrata alla Cancelleria comunale allegando una copia della licenza di circolazione del veicolo.

<sup>2</sup> Il Municipio, in casi particolari e tenuto conto di altri giustificati interessi, può limitare il numero delle autorizzazioni.

### **Art. 4      Autorizzazione**

<sup>1</sup> L'autorizzazione municipale permette al beneficiario di entrare nella zona dell'Istituto scolastico SI-SE in deroga alla segnaletica.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è valida fino alla fine dell'anno scolastico in cui è stata richiesta.

<sup>3</sup> L'autorizzazione dev'essere esposta dietro il parabrezza del veicolo.

### **Art. 5      Posteggi**

<sup>1</sup> I docenti della scuola elementare e l'ispettore scolastico sono autorizzati a lasciare la propria auto nei posteggi situati tra l'atrio d'entrata e la palestra.

<sup>2</sup> I docenti e le cuoche della scuola dell'infanzia possono posteggiare davanti all'entrata dell'asilo.

<sup>3</sup> Tutti gli altri utenti dell'Istituto scolastico (in particolare i genitori che lasciano oppure aspettano il proprio figlio) devono far capo al posteggio comunale situato a sud dell'Istituto scolastico.

Nel caso il posteggio fosse interamente occupato, è fatto obbligo di fermarsi prima dello stesso e di mantenere i veicoli incolonnati.

In nessun caso si dovrà invadere la fascia pedonale demarcata in verde appositamente riservata per i pedoni.

**Art. 6 Norme di circolazione – polizia**

Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di polizia a norma della vigente legislazione sulla circolazione stradale.

**Art. 7 Rimedi di diritto – sanzioni**

<sup>1</sup> La Cancelleria comunale è competente a decidere il rilascio delle autorizzazioni.

<sup>2</sup> Contro la decisione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

<sup>3</sup> Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dall'intimazione.

<sup>4</sup> Le infrazioni alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle menzionate all'art. 6, sono punite dal Municipio con la multa e/o con la revoca dell'autorizzazione.

<sup>5</sup> Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli artt. 145 e seguenti Legge organica comunale (LOC).

**Art. 8 Disposizioni finali**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali di 30 giorni a partire da mercoledì 2 aprile 2014, riservati ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC. Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio:

Il sindaco  
Bianchetti L.

Il segretario  
Andreoli C.